



**COMUNE DI NAPOLI
AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1 del 16 aprile 2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi ex art. 63, c. 2, lett. b), p.3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i., nonché per quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria -deliberazione n.64 del 10/11/2014, del servizio di personalizzazione grafica (brandizzazione) dei biglietti ANM (UNA 1), finalizzato a promuovere la Mostra “Caravaggio, Napoli” -aprile - luglio 2019-.
Affidamento ad Azienda napoletana mobilità spa, sede in via G. Marino n.1 cap 80125 Napoli - partita i.v.a./c.f.: 06937950639- importo di affidamento € 3.000,00 oltre IVA al 22%.

Smart CIG ZA228102A3

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data prot. n°

Registrata all'indice generale

datan°

Il dirigente del Servizio Supporto organizzativo alle iniziative culturali, dott.ssa Rossana LIZZI,

Premesso che:

- il Museo di Capodimonte ospita la mostra di valenza internazionale denominata “Caravaggio, Napoli”, inaugurata l’11 aprile 2019;
- l’Assessore alla Cultura, con allegata nota PG/2019/117658 del 7 febbraio 2019, ha manifestato l’interesse a supportare il rilevante evento culturale che si innesta nella programmazione del Maggio dei Monumenti 2019, in corso di definizione;
- la su richiamata nota invitava, tra l’altro, la dirigente del Servizio a predisporre gli atti per la “brandizzazione” (inserimento del logo ufficiale della mostra nel riquadro centrale anteriore del biglietto) dei biglietti dell’Azienda napoletana mobilità spa, azienda operante per conto del comune di Napoli, con contratto di servizio;
- con Determinazione 8/2019 – IG 345/2019 è stata affidata la “brandizzazione”, tra l’altro, di 300.000 biglietti per la mostra di cui trattasi;
- che si è valutata la necessità di incrementare il numero di biglietti personalizzati, tenuto conto della durata dell’importante evento culturale;

Considerato che:

- l’iniziativa è volta anche a promuovere la rilevante iniziativa culturale che si svolge in città, apportando visibilità all’immagine di Napoli;
- la brandizzazione sui biglietti assicura una capillare diffusione del messaggio pubblicitario;
- si incentiva il trasporto pubblico, ancorché per un periodo limitato, potenziando il servizio di trasporto pubblico già in esercizio, per una occasione speciale;
- iniziative di tale spessore, opportunamente supportate, arricchiscono l’offerta culturale e di intrattenimento della città, connotando Napoli come una capitale della cultura;
- detta spesa risulta conveniente per le conseguenti positive ricadute su tutta la filiera produttiva legata agli eventi culturali;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 36, c. 2, lett. a), espressamente prevede che per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (40.000 €) possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- la Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria-, con deliberazione n.64 del 10/11/2014, tra l'altro, ha indicato la possibilità di non ricorrere al mercato elettronico laddove vi sia l'infungibilità della prestazione e tale da non consentire procedure comparative, come quella in questione che riguarda la brandizzazione di biglietti "esclusivi" dell'ANM;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con parere S3030/2017 ha indicato la possibilità di affidare a una società in house (assimilabile all'ANM, legata da un contratto di servizio con il Comune) pur stante la vigenza di regime di concordato preventivo;
- con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta:
 - a) la possibilità "per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";
 - b) l'obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018), fatto salvo quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria-, con deliberazione n.64 del 10/11/2014;
- ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - a) l'oggetto del contratto consiste nel servizio di personalizzazione grafica dei biglietti ANM per la mostra su "Caravaggio, Napoli" -aprile - luglio 2019-;
 - b) il fine è supportare importanti iniziative culturali, incentivando il trasporto pubblico;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto -art. 63, c. 2, lett. b), p.3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i., nonché ai sensi dell'art.1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018 nonché le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, nonché la deliberazione n.64 del 10/11/2014 della Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria-;
- l'evento di cui trattasi trova copertura economica dall'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011;
- la Corte dei Conti Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).”..... come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l'imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo.....”
- inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di

concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito dell'imposta "...è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"; il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo; ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art.6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate;

- la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell'imposta di soggiorno, e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;

- l'introito dell'imposta di soggiorno ammonta a circa 10 milioni di euro, tetto raggiunto grazie agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, per cui risulterebbe contraddittorio non continuare ad investire in campo turistico atteso che di tali investimenti ne traggono benefici anche i cittadini;

- l'appalto in oggetto sarà effettuato in affidamento diretto ai sensi ex art. 63, c. 2, lett. b), p.3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i., tenuto conto della esclusività dei diritti detenuta dall'Azienda napoletana mobilità spa sui propri titoli di viaggio sui quali è chiesto di stampare la grafica finalizzata a promuovere gli eventi culturali in oggetto;

- il costo a carico dell'Amministrazione Comunale, per il servizio con le caratteristiche tecniche previste, è di € 3.000,00 oltre IVA al 22%, così come determinato dagli importi indicati nell'allegata nota ANM del 10 aprile 2019, nostro PG 2019/338961 dell'11 aprile 2019, per la realizzazione di n. 300,000 biglietti brandizzati;

- in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG ZA228102A3;

- i dati ivi contenuti possono essere pubblicati per adempimento di obblighi contrattuali e cio' in conformità del regolamento UE 2016/679, in quanto l'affidatario accetta tale condizione con l'assunzione dell'appalto;

Ritenuto che:

- non ricorra l'obbligo di ricorrere al M.E.P.A. in quanto, pur trattandosi di affidamento superiore a € 5.000,00 (cumulando l'affidamento di cui alla Determinazione 8/2019 – IG 345/2019), si tiene conto dell'indicazione della Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria -deliberazione n.64 del 10/11/2014- che ritiene derogabile l'uso del mercato elettronico nei casi in cui vi sia l'esclusività della prestazione da affidare, che nel caso in questione consiste nell'esclusività di emissione dei titoli di viaggio da "brandizzare";

- ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà con scrittura privata semplice;

- ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta, che è anche R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- il prezzo d'acquisto del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni, tenuto conto che le "fee pubblicitarie" sono quotate 0,02 € per biglietto, circa il doppio del presente affidamento, come attestato con nota ANM 4828 del 15/2/2019;

Visti:

- gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
- l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
- l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:

1) Affidare, ai sensi ex art. 63, c. 2, lett. b), p.3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i., nonché per quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sez. Regionale di Controllo della Liguria- con deliberazione n.64 del 10/11/2014, il servizio di personalizzazione grafica (brandizzazione) dei biglietti ANM (UNA 1), finalizzato a promuovere la Mostra "Caravaggio, Napoli" -aprile - luglio 2019-;

Affidamento ad Azienda napoletana mobilità spa, sede in via G. Marino n.1 cap 80125 Napoli - partita i.v.a./c.f.: 06937950639- importo di affidamento € 3.000,00 oltre IVA al 22%. Smart CIG ZA228102A3.

2) Impegnare sul capitolo 116614 del bilancio 2019, cod. bil. 05.02-1.03.02.02.005, la spesa di € 3.660,00 (di cui € 3.000,00 di base imponibile ed € 660,00 di i.v.a. al 22%) sul capitolo 116614 - bilancio 2019 - codice di bilancio: 05.02-1.03.02.02.005.

3) Dare atto che la spesa è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile in circa 60 giorni.

4) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.

5) Stabilire che il contraente con l'assunzione dell'incarico autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti di obblighi contrattuali e cio' in conformità al regolamento UE 2016/679.

Allegati composti da n. 2 pagine progressivamente numerate.

F.to Il Dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI



COMUNE DI NAPOLI
AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112

determinazione dirigenziale n. 1 del 16 aprile 2019 I.G. n. _____ del _____

Letto l'art.147/bis comma 1 del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 2019

(Impegno) es. 20...

Data

IL RAGIONIERE GENERALE



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n. 1 del 16 aprile 2019 I.G. n. ____ del _____

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dalal

IL RESPONSABILE